

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

Per indennità connessa a lavoro notturno

Il giorno 21.09.2021 presso la sede di Piave Servizi Spa, in Codognè Via F. Petrarca n. 3 si sono incontrati:

- la Società Piave Servizi S.p.A., con sede legale in Codognè (TV), Via Petrarca n. 3, C.F., P.IVA e n. Iscr. Reg. Impr. TV 03475190272, in persona del Direttore Generale ing. Carlo Pesce, in forza dell'atto di nomina e attribuzione dei poteri e funzioni del 18/12/2018, Notaio dott.ssa Alberta Pianca in Vittorio Veneto (TV) rep. n. 33320-racc. n. 11249; d'ora in poi anche "Società";

e

- la Rappresentanza Sindacale Unitaria, di seguito denominata R.S.U., composta dai Sigg. De Marchi Andrea, Fin Gianni, Marcon Alberto, Pauluzzi Luca, Prina Sergio assistite dalle OO.SS. territoriali di categoria nelle persone dei Signori ~~Galdarella Vincenzo~~ della Femca-Cisl di Belluno Treviso, Novello Massimo della Filctem-Cgil e D'Orlando Lucio della Uiltec-Uil di Belluno Treviso.

Premesso

- che la disciplina del lavoro notturno, sia in regime ordinario che straordinario, sia del personale in reperibilità che non, è normata dal ccnl Gas-Acqua agli articoli 25-26-27;
- che la Società ha sempre applicato il disposto contrattuale e quindi riconoscendo il recupero dei riposi giornalieri o festivi ove previsti e il pagamento della maggiorazione relativa in relazione alla tipologia di lavoro notturno;
- che la R.S.U. ha richiesto, in aggiunta a quanto già previsto dal ccnl Gas-Acqua, il riconoscimento di una distinta indennità per lavoratori chiamati a svolgere lavoro notturno programmato;


tutto ciò premesso e considerato

fra la Direzione e la RSU, dopo ampia e approfondita discussione, si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e devono qui intendersi trascritte.
2. Fermo restando il recupero retribuito dei riposi fisiologici giornalieri o festivi come già disciplinati dal ccnl Gas-Acqua agli art. 25-26-27, ai lavoratori impegnati in attività di lavoro notturno sia in "regime di reperibilità" che in "regime di lavoro programmato", verrà erogata oltre alla maggiorazione della retribuzione oraria prevista dal ccnl già citato anche la retribuzione oraria delle ore effettivamente prestate.
Tale retribuzione aggiuntiva, indipendentemente dalle modalità e terminologia di esposizione nel cedolino paga, non costituisce lavoro straordinario agli effetti contrattuali e/o legali costituendo una mera modalità retributiva in aggiunta rispetto a quanto previsto dal ccnl.
L'importo della quota di retribuzione aggiuntiva sopra prevista, non ha alcuna incidenza su istituti contrattuali e/o di Legge diretti e/o differiti, nessuno escluso. Inoltre ai sensi del comma 2 dell'art. 2120 del codice civile, l'importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (t.f.r.).
3. Il presente accordo decorre dal 01/10/2021 e deve intendersi valevole fino a disdetta.



GESCA
VICENZA



4. Con la firma del presente accordo, le parti intendono definita ogni richiesta in materia di retribuzione/indennità collegata ai lavori notturni.
5. Il presente accordo costituisce a tutti gli effetti "Contratto Collettivo Aziendale" avente efficacia generalizzata.

Letto, confermato e sottoscritto.

PIAVE SERVIZI SPA
IL DIRETTORE GENERALE
(PESCE Ing. Carlo)

La R.S.U.
(DE MARCHI Andrea)

(FIN Gianni)

(MARCON Alberto)

(PAULUZZI Luca)

(PRINA Sergio)

(CALDARELLA Vincenzo)
Femca-Cisl di Belluno Treviso

CESCA PIENA *

(NOVELLO Massimo)
Filtotem-Cgil

(D'ORLANDO Lucio)
Uiltec-Uil di Belluno Treviso